



COMUNE DI GAGLIOLE

PROVINCIA DI MACERATA

Piazza Matteotti, 1 – CAP 62022 – Tel. 0737.641184 – Fax 0737.642434 – P.I. 00268590437

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 25 del 14-02-2018

**Oggetto: INCARICO AVV. CRISTINA SERVI PER RICORSO IN APPELLO
AVVERSO SENTENZA N. 25/2018 DEL GIUDICE DI PACE DI CAMERINO.**

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di febbraio alle ore 13:00, la Giunta Comunale, convocata con appositi avvisi, si è riunita nella Civica Residenza.

RICCIONI MAURO	SINDACO	P
STRAPPAVECCIA VALERIO VENANZO	ASSESSORE	P
ZAMPARINI TERENCE	ASSESSORE	P

Assiste il SEGRETARIO ITALIA PISTELLI

Il Sindaco Sig. MAURO RICCIONI nella sua qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Registro proposte 26

Premesso:

che con ricorso in opposizione a sanzione amministrativa, depositato alla cancelleria del Giudice di Pace di Camerino in data 04/10/2016, Il Sig. RINALDI MAURO dolendosi per la contravvenzione relativa alla violazione dell'art. 41 c. 11 e 146 c. 3, e art. 126 bis c. 2 del CDS chiedeva l'annullamento del verbale n. 388/2015 e 545/2015

Che il Giudice di Pace con sentenza n. 25/2018 ha accolto il ricorso suddetto;

Che la suddetta sentenza depositata in Cancelleria in data 23/11/2017 è ingiusta e va riformata e contro la stessa si propone formale atto di appello al fine di tutelare gli interessi del comune;

Atteso che l'Ente non dispone al proprio interno di un ufficio legale e che pertanto si rende indispensabile ricorrere ad un incarico a professionista esterno;

Visto che all'uopo è stato contattato l'Avv. Cristina Servi con studio legale in San Severino Marche il quale ha presentato il dettagliato preventivo che prevede una spesa di euro 1.000,00 comprese spese Iva e cap ;

Ravvisata la necessità per l'Ente di doversi difendere in giudizio, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni;

Dato atto dell'assenza, all'interno dell'organico dell'Ente, di figure professionali dotate della necessaria e specifica competenza e preparazione e della conseguente necessità di reperire all'esterno dell'Amministrazione il soggetto idoneo all'assolvimento del suddetto incarico;

Vista la Sentenza del Consiglio di Stato n. 02730 del 11/05/2012, con la quale il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica;

Che, trattasi di una singola prestazione di lavoro autonomo per un periodo limitato e dietro pagamento di un corrispettivo determinato per la quale, ai sensi della sentenza richiamata, non si rende necessaria l'indizione di gara;

Visto che, nella fattispecie sussistono le condizioni per l'affidamento diretto, essendo l'importo previsto per la prestazione del servizio legale sottosoglia ai sensi dell'art.36, di cui al D.lgsn.50/2016 (Codice dei Contratti) e, conformemente al regolamento sugli affidamenti in economia di servizi e forniture del Comune;

Richiamata la Determinazione n. 4/2011 con cui l'Autorità di Vigilanza su Contratti Pubblici ritiene che il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa del cliente, sia inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale, in base alla considerazione per cui il servizio legale per essere oggetto di appalto

richieda qualcosa in più per prestazione o modalità organizzativa, conseguendone che alla presente fattispecie non si applica il D.Lgs.163/2006;

Considerato che il patrocinio giudiziale di una amministrazione pubblica, non costituendo attività consulenziale (in tal senso, ex multis, Corte dei conti, Sez.Reg.di controllo per la Lombardia, delibera 12.05.2008, n.29) non è soggetta all'applicazione delle disposizioni normative in materia;

- che l'incarico in argomento costituisce prestazione d'opera intellettuale di cui all'art.2230 c.c. avente ad oggetto il patrocinio legale quale atto funzionale volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di rappresentanza e di difesa giudiziale dell'Ente per un determinato arco temporale e ad un corrispettivo prefissato;

-che, per quanto sopra, non risulta assoggettabile alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (ex Determinazione dell'AVCP n.4 del 7.07.2011 par.4.3);

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del DLGS 267/2000, dal responsabile del servizio Affari Generali, per quanto concerne la regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

Visto il Dlgs 267/2000;

PROPONE

1) Per quanto in premessa parte integrante e sostanziale, di autorizzare il Sindaco di questo Comune Avv. Mauro Riccioni a presentare ricorso in appello al Tribunale di Macerata, in nome e per conto del Comune di Gagliole avverso la sentenza n. 25/2018 emessa dal Giudice di Pace di Camerino;

2) Di nominare, all'uopo, l'Avv. Cristina Servi con studio legale in San Severino Marche, conferendogli ampio mandato ai fini della rappresentanza e della difesa delle ragioni e dei diritti di questo Comune;

3) Di dare atto che la spesa derivante da detto incarico professionale verrà impegnata sull'apposito capitolo 138 " Spese per liti" del bilancio 2018/2020 per € 1.000,00 Iva spese e Cap compresi;

4) Di demandare al competente ufficio affari generali l'adozione degli atti necessari a rendere operativa la presente deliberazione.

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza di procedere nel rispetto dei termini per la costituzione e difesa nel giudizio di cui trattasi di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del DLGS 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sotto la propria responsabilità:

- parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni

Gagliole, 14-02-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PAOLO PAOLETTI

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Sotto la propria responsabilità:

- parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni

Gagliole, 14-02-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PAOLO PAOLETTI

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente deliberazione, predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

Visto l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Atteso che il Segretario Comunale, a ciò espressamente richiesto, rileva la conformità dell'atto alle norme legislative, statutarie e regolamentari ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000;

Con votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano,

D E L I B E R A

- di approvare il documento istruttorio che, allegato alla deliberazione, forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Ed inoltre, stante l'urgenza, ad unanimità dei voti resi nei modi di legge, DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma IV del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 "T.U. sull'ordinamento degli EE.LL."

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO A NORMA DI LEGGE.

IL SINDACO
F.to MAURO RICCONI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ITALIA PISTELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.gagliole.sinp.net) dal 02-03-2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paolo Paoletti

ESECUTIVITÀ

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Gagliole, 02-03-2018